



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**


La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



La programmazione per gli enti locali: dal DUP al bilancio di previsione novità

ASMEL Associazione
per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli
Enti Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu



Il principio applicato, allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011, modificato dai decreti ARCONET individua gli strumenti della programmazione degli Enti locali in modo tanto ampio da abbracciarne l'intera gestione.

- ▶ Documento unico di programmazione (DUP);
- ▶ Il bilancio di previsione finanziario (BPF) e la sua nota integrativa;
- ▶ Il piano esecutivo di gestione (PEG)
- ▶ Rendiconto
- ▶ Bilancio consolidato

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Art. 151. (Principi generali). –

Comma 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al **principio della programmazione.**

Comma 2 :

Il DUP si compone di due sezioni:

-la Sezione Strategica (SeS) con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

-la Sezione Operativa (SeO), di valenza pari a quella del bilancio di previsione.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- ▶ Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.

D.LGS.118/2011 modificato dal D.Lgs.126/2014

Art.3 – comma 6 - decreto legislativo n. 118/2011

i principi contabili applicati “sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis”

Aggiornamento al principio contabile della programmazione

Il D.M. 29/08 /2018 - 9' decreto correttivo

- Le modifiche al principio contabile 4/1
- L'iter di approvazione del DUP: termini e raccordo con gli altri documenti di programmazione
- Iter approvazione Piano triennale delle opere pubbliche e raccordo con il DUP

Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP (comma 887 Legge 205/2017)

- Il DUP semplificato per i Comuni fino a 5.000 abitanti: struttura e contenuti
- Il DUP semplificato per i Comuni fino a 2.000 abitanti

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

- Nel DUP devono essere inseriti **tutti** quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.
- **Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.**
- Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.

D.M. 29/08/2018 – 9^a decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 1)

- Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente **precedano l'adozione o l'approvazione del DUP**, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati **autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP**

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 2)

- Nel caso in cui la legge preveda **termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi** a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione **possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo **inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.**

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 3)

- I documenti di programmazione per i quali la legge **non** prevede termini di adozione e approvazione **devono** essere inseriti nel **DUP**

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF)

Il BPF è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, e presenta una durata di almeno 3 anni.

FINALITÀ

Il BPF svolge le seguenti finalità:

- ▶ Politico-amministrative;
- ▶ Programmazione finanziaria;
- ▶ Destinazione delle risorse;
- ▶ Verifica degli equilibri finanziari;
- ▶ Informative

FUNZIONE AUTORIZZATIVA

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo **limite agli impegni ed ai pagamenti**, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

DM 1 AGOSTO 2019

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE: DUP E BILANCIO DI PREVISIONE il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

La modifica introdotta dal Decreto Arconet del 01 agosto 2019 interviene per la necessità di inserire nel principio della programmazione allegato 4/1 (si ricorda il contenuto dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000) le novità relative, oltre che agli aspetti riguardanti il rendiconto della gestione, ai nuovi contenuti del bilancio di previsione finanziario

Tale necessità, oltre ad impattare sul contenuto dei principi applicati allegati al D. Lgs. 118/2011, si sostanzia nella introduzione di prospetti che aggiornano gli allegati 9 e 10 al D.lgs. 118/2011 e che riguardano il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli **equilibri di bilancio** e la **verifica degli equilibri di bilancio** per renderli tra loro coerenti e rispondere alle esigenze di monitoraggio e **consolidamento** dei conti pubblici.

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE: DUP E BILANCIO DI PREVISIONE il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il decreto in parola introduce nuovi prospetti di dettaglio che prevedono elenchi analitici per quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto (modifica allegato 9 al D. Lgs. 118/2011), ed inserisce dopo il paragrafo 9.7 i seguenti paragrafi:

- **9.7.1. Allegato A/1** – Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- **9.7.2. Allegato A/1** – Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- **9.7.3. Allegato A/1** – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto;

FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
COMMI 79 - 80

Aliquota di calcolo del **90%** per il biennio 2020-2021
(anziché del 95% per il 2020 e del 100% per il 2021)
per i Comuni che hanno rispettato gli indicatori di
pagamento per come previsto dal comma 859 lett.
a) e b) della Legge Bilancio 2019

FONDO CREDITI DI DUBBIA **ESIGIBILITÀ** **COMMA 79**

Condizioni per applicare l'accantonamento al 90%

riferimento Legge di Bilancio 2019 - comma 859 lett. a:

- riduzione del 10% del debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio precedente

riferimento Legge di Bilancio 2019 - comma 859 lett. b:

- rispetto indice tempestività pagamenti (D. Lgs. n. 231/2002, art. 4)

FONDO CREDITI DI DUBBIA **ESIGIBILITÀ** **COMMA 80**

Nel corso degli esercizi 2020-2021-2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, previo parere dell'organo di revisione, è possibile ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti

BILANCIO DI PREVISIONE E **NUOVA IMU/TASI**

Nuova IMU/TASI richiede approvazione di nuove aliquote e nuovo regolamento (entro il 30 giugno 2020)

Come garantire l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di entrata della nuova IMU?

Due possibili soluzioni operative

BILANCIO DI PREVISIONE E **NUOVA IMU/TASI**

1^ possibilità: indicare nel DUP che l'ente delibererà le nuove aliquote IMU entro il 30 giugno, garantendo almeno l'invarianza del nuovo gettito IMU+TASI rispetto al passato; eventuali modifiche rispetto al passato potrebbero richiedere una variazione di bilancio;

2^ possibilità: la delibera di Consiglio di approvazione del bilancio di previsione demanda a successivo provvedimento l'approvazione delle aliquote IMU, con l'impegno che dovranno garantire il gettito iscritto a bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE E NUOVA TARI

Termine per le tariffe: 30 aprile 2020 (art. 1 comma 57 bis Legge di bilancio 2020 - Legge n. 160/2019); in attesa delle nuove tariffe, valgono le precedenti

Problema: determinazione del PEF secondo le nuove regole ARERA, che sgancia la determinazione dei costi efficienti dalla spesa effettivamente sostenuta dai Comuni per la gestione del servizio

Possibile soluzione: la nuova TARI sarà considerata sperimentale e tutto sarà rinviato al 2021?

L'EMERGENZA COVID – 19 E IL BPF

DL CURA ITALIA – ART 107

- **Differimento Termini approvazione strumenti finanziari ma....**
- **Centralità del Bilancio**
- **I trasferimenti del Governo per i buoni spesa come fare?**
- **Sospensione rata mutui: chi ha approvato il bilancio cosa dovrà fare? E chi ancora non l'ha approvato?**
- **Utilizzo avanzi di amministrazione: Se non è ancora scauto il termine per l'approvazione del rendiconto solo con l'approvazione del bilancio e quindi del risultato di amministrazione presunto sarà possibile applicare avanzo**
- **Differimento piano finanziario TARI**

L'EMERGENZA COVID – 19 E IL BPF FAL E FCDE GLI EFFETTI DELLA SENTENZA

Gli enti locali che hanno utilizzato il fondo anticipazione liquidità per sterilizzare gli effetti del FCDE sul risultato di amministrazione, dovranno nel rendiconto 2019 accantonare nel risultato di amministrazione stesso l'anticipazione di liquidità ancora da restituire al 31.12.2019.

Questo determinerà un maggior disavanzo, che dovrà essere ripianato secondo il disposto dell'art. 39-ter in parola.

Le modalità di ripiano sono disciplinate dal comma 2, in base al quale il disavanzo sarà ripianato annualmente, a decorrere dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Ciò sta a significare che non sarà necessario applicare ulteriore disavanzo alla spesa dei bilanci di previsione. Il disavanzo sarà recuperato annualmente finanziando la rata annuale di rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Tanto più che, al successivo comma 3 dell'art. 39-ter del milleproroghe vengono esplicitate le modalità di contabilizzazione del FAL. Invero, dette modalità, erano già ampiamente esplicitate nel paragrafo 3.20-bis, introdotto dal DM 1 agosto 2019, contenuto nell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Esempio:

Rendiconto 2019 maggior disavanzo scaturente da FAL € 250.000

Tempo residuo di ammortamento del finanziamento: 25 anni

Importo rata annuale: 10.000 €

Nel bilancio di previsione 2020-2022 come disposto dal comma 3 dell'art. 38 ter e dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 mi comporterò in tal senso:

Entrata:

applicazione avanzo accantonato € 250.000

Uscita:

Disavanzo da ripianare € 10.000,00

Titolo 4 – missione 50 – programma – 2: € 10.000,00 (**finanziamento rata**)

Titolo 4 – missione 20 – programma 3 : € 240.000,



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione
Francesco Cuzzola

ASMEL Associazione
per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli
Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu